



**Disciplinare interno sulle procedure sottosoglia
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
Aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024)**

INDICE

Art. 1 Finalità, ambito applicativo e principi generali.....	3
Art. 2 Procedure di affidamento in relazione all'importo del contratto.....	6
Art. 3 Affidamento diretto	10
Art. 4 Procedura negoziata senza bando	16
Art. 5 Principio di rotazione	20
Art. 6 Indagini di mercato	22
Art. 7 Elenchi aperti.....	25
Art. 8 Clausole sociali e criteri ambientali minimi	32
Art. 9 Spese che non costituiscono appalto	33
Art. 10 Clausola di chiusura	34

Art. 1 Finalità, ambito applicativo e principi generali

1.1. Il presente disciplinare regola le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie eurounitarie vigenti, ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito "Codice").

1.2. Il presente disciplinare attua i **principi** del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 al medesimo Codice, e mira ad assicurare la **massima tempestività e semplificazione** delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

1.3. Il presente disciplinare **attua** quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- a) disciplina di dettaglio delle procedure sottosoglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- b) suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, co. 3, del Codice);
- c) le modalità di conduzione delle indagini di mercato (art. 1, co. 3, lett. a), dell'Allegato II.1 al Codice);
- d) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici (art. 1, co. 3, lett. b), dell'Allegato II.1 al Codice);
- e) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento (art. 1, co. 3, lett. c), dell'Allegato II.1 al Codice).

1.4. I riferimenti al **Responsabile unico di progetto** (nel prosieguo, RUP) contenuti nel presente disciplinare si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, co. 4, del Codice.

1.5 Nel caso di contratti sottosoglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, il RUP e/o la Stazione Appaltante segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, si tiene conto, a titolo esemplificativo, del luogo dell'esecuzione, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento, delle caratteristiche del settore in questione. La pregressa partecipazione di operatori di altri stati membri alle precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero. Nel caso di dubbio, fatti salvi i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, il RUP e/o la Stazione Appaltante effettua la predetta verifica mediante pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo di committente per almeno quindici giorni, oppure di un avviso di preinformazione cumulativo riferito agli affidamenti sottosoglia programmati, da pubblicare in modo continuo all'inizio di ciascun anno solare. In presenza di eventuali candidature, manifestazioni di interesse o segnalazioni da parte di operatori di altri stati membri pervenute all'esito della pubblicazione degli avvisi di preinformazione, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

1.6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

1.7. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sottosoglia di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice;
- le disposizioni extracodicistiche applicabili (T.U. sicurezza, *spending review*, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);

- l'Allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;
- le disposizioni integrative del presente disciplinare interno;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 (e s.m.i.) e il Codice di comportamento dei dipendenti approvato da questa stazione appaltante – prot. 31436 del 24.07.2023.

1.8. Quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi ed è tenuto a darne comunicazione al Direttore Generale e, sulla base della decisione da quest'ultimo adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Il RUP o il Responsabile della fase di affidamento deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre o di aggiudicazione ¹.

¹ Si veda di recente il Comunicato del Presidente ANAC del 11.01.2023 col quale si sono richiamate *“... tutte le stazioni appaltanti al puntuale rispetto della normativa in tema di conflitto di interessi, intesa anche quale misura di prevenzione del rischio corruttivo, in particolare riferimento agli affidamenti diretti, caratterizzati dalla sostanziale assenza di confronto competitivo. In questo contesto, si ricorda in particolare alle stazioni appaltanti la necessità di raccogliere per ogni affidamento le dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interesse del responsabile unico del procedimento.*

Queste dichiarazioni dovranno essere protocollate all'atto dell'accettazione dell'incarico e conservate dalla stazione appaltante, che dovrà provvedere a controllarne a campione la veridicità. In presenza di potenziali conflitti di interesse ovvero di circostanze sopraggiunte che determinino l'insorgenza di un potenziale conflitto di interesse, il responsabile unico del procedimento è tenuto tanto ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività relativa alla specifica procedura, quanto a darne tempestiva comunicazione al superiore gerarchico, aggiornando, se presente, la dichiarazione sul conflitto di interesse che dovrà essere nuovamente protocollata.

Art. 2 Procedure di affidamento in relazione all'importo del contratto

2.1. Si procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee con le seguenti procedure:

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, con le seguenti modalità:

a.1) anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori a 40.000,00 euro ovvero laddove ragioni di urgenza od opportunità rendano non compatibile la consultazione con le esigenze di massima tempestività dell'affidamento;

a.2) previa consultazione di almeno tre operatori economici, nel caso di:

- contratti con finanziamenti UE, nazionali o regionali,
- contratti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro.

b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, con le seguenti modalità:

b.1) anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori a 40.000,00 ovvero laddove ragioni di urgenza od opportunità rendano non compatibile la consultazione con le esigenze di massima tempestività dell'affidamento;

b.2) previa consultazione di almeno tre operatori economici – laddove esistenti - nel caso di:

- contratti con finanziamenti UE, nazionali o regionali, per importi superiori a 5.000 euro

In questo modo, una volta emerso il conflitto di interesse, anche solo potenziale, la stazione appaltante dovrà valutare la specifica situazione e adottare le misure più idonee, tenuto conto del singolo caso concreto e delle peculiarità della specifica struttura organizzativa, per scongiurare che il perseguimento del primario interesse pubblico possa essere compromesso dall'operato del dipendente in conflitto di interesse".

- contratti di importo pari o superiori a **40.000 euro** e inferiori a 140.000 euro.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento diretto, con avvisi di indagine di mercato formale per importi superiori a 60.000,00 ovvero nel caso in cui l'oggetto dell'affidamento richieda una più ampia verifica del mercato.

c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;

d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **dieci** operatori economici, ove esistenti, per **lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione;

e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici intesi in tal senso anche gli operatori iscritti alle piattaforme di acquisto certificate (es. MePA START), per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee**.

2.2. Laddove il RUP e/o la Stazione Appaltante intenda **autovincolarsi** a procedure più aperte alla concorrenza (ad esempio ricorrendo alla procedura negoziata o alla procedura aperta in luogo dell'affidamento diretto, oppure alla procedura aperta in luogo della procedura negoziata), dovrà **motivare** tale decisione avuto riguardo alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso

sottesi ², considerando in ogni caso il principio del risultato con la massima tempestività e il divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, della Legge n. 241/1990.

2.3. In presenza dei presupposti previsti dall'art. 76 del Codice è possibile avviare la **procedura negoziata senza bando** anche per contratti sottosoglia.

2.4. Per lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi standardizzati, ovvero per esigenze ripetitive e ricorrenti, è possibile ricorrere alla figura dell'**accordo quadro** nel rispetto delle procedure previste al comma 1 del presente articolo.

2.5. Gli **elenchi** e le **indagini di mercato** sono gestiti con le modalità previste nell'Allegato II.1. al Codice e negli artt. 6 e 7 del presente disciplinare. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella decisione a contrarre. I criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate possono essere desunti dal Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 Recante "*Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate*".

2.6. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice entro i seguenti **termini**:

a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: **quattro mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;

b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: **tre mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

² Cfr. Circolare MIT n. 298/2023 e Parere ANAC, Funz. Cons., n. 13/2024

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di 30 giorni. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal responsabile di procedimento, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori 30 giorni

A norma dell'art. 17, commi 3 e 3-bis, del Codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli **appalti di lavori**, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Tale termine può essere prorogato dal RUP con proprio atto motivato, in presenza di circostanze eccezionali, per il periodo massimo di un mese.

2.7. La **pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione** della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

2.8. Il RUP assicura i **principi di massima semplificazione e tempestività** delle procedure sottosoglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

2.9. Ai sensi dell'art. 61, co. 2bis, del Codice, la stazione appaltante, per gli affidamenti sottosoglia privi di interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti

concedenti possono **riservare** il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a **piccole e medie imprese**.

Art. 3 Affidamento diretto

3.1. L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste *“nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice”*.

3.2. Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

3.3. Al fine della **verifica del possesso di esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e forniture diverse dal punto a) e per prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un *curriculum* aziendale a corredo del preventivo/offerta economica acquisita sulle PAD;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;

c) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

3.4. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite **decisione a contrarre semplificata** ai sensi dell'art. 17, co. 2, del Codice, la quale individua almeno:

- a) la finalità dell'affidamento e l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- c) l'oggetto (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato d'onori);
- d) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta (come indicato nel successivo punto 3.5);
- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- g) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabili di fase;
- h) nel caso di lavori, servizi diversi da quelli intellettuali e forniture con posa in opera, il **CCNL individuato in applicazione dei criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice** (art. 11, co. 2, del Codice);
- i) nel caso di lavori, servizi diversi da quelli intellettuali e forniture con posa in opera, **l'eventuale diverso CCNL applicato dal contraente, corredato dall'attestazione del RUP in merito all'equivalenza delle tutele**, in applicazione degli artt. 3 o 4 dell'Allegato I.01 al Codice;

l) riferimento alla complessiva congruità e conveniente dell'offerta/preventivo rispetto all'oggetto del contratto;

m) il nominativo del RUP e dell'eventuale responsabile della fase di affidamento, ove nominato (art. 15, co. 3, del Codice).

3.5. Nel caso di **affidamento diretto senza previa consultazione** di operatori economici, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:

a) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;

b) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;

c) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;

d) del rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 5 del presente disciplinare).

3.6. Per **affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro**, la motivazione della scelta del contraente può essere espressa in forma sintetica, richiamando il presente disciplinare nella decisione a contrarre di cui al punto 3.4.

3.7. L'**affidamento diretto previa consultazione** di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto, né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

3.8. Il RUP individua gli operatori economici da consultare tramite gli elenchi aperti di cui all'art. 7 del presente disciplinare, ove costituiti, ovvero anche mediante **indagini di mercato**, con le modalità di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

3.11.3. Negli affidamenti di servizi diversi da quelli intellettuali, nei lavori e nelle forniture con posa in opera, di **importo inferiore a 5.000 euro**, l'operatore economico **dichiara sinteticamente** nel preventivo, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.), il rispetto di tutte le norme a tutela del lavoro e della sicurezza applicabili ai propri dipendenti o collaboratori, compresa l'indicazione del CCNL applicato ai propri dipendenti. Il RUP verifica tale dichiarazione anche a campione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 71 del DPR n. 445/2000.

3.12. Il RUP può sempre **negoziare** i preventivi/offerte inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La facoltà di rinegoziazione deve essere di regola prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiede di regola un nuovo preventivo/offerta a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.

3.13. L'affidamento diretto può avvenire anche sul **MePA** e/o tramite le piattaforme certificate in uso presso l'Amministrazione mediante le funzionalità:

a) della "Trattativa Diretta" per l'affidamento senza previa consultazione di operatori economici;

b) del "Confronto di preventivi" per l'affidamento previa consultazione di operatori economici.

Restano salve le funzionalità simili di altre Piattaforma Certificate utilizzate dalla amministrazione.

3.14. Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice, non viene mai richiesta la **garanzia provvisoria** a corredo dei preventivi/offerte. Il RUP può non richiedere la **garanzia definitiva**, motivando nella decisione a contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro:

a) alla notoria affidabilità del contraente;

- b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) all'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata);
- d) per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Quando richiesta, la **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, è pari al 5% fisso dell'importo contrattuale. Non sono applicabili, ai sensi dell'art. 53, co. 4bis, del Codice, le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, co. 2.

3.15. Negli affidamenti diretti, la **verifica sul possesso dei requisiti** viene operata con le seguenti modalità:

- a) per **contratti di importo inferiore a 40.000 euro**, avviene nel rispetto del disciplinare interno approvato con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 42037 del 26/09/2023 e disponibile al link <https://www.indire.it/amministrazione/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/ed eventuali modifiche e aggiornamenti>
- b) per **contratti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e a 140.000 euro per servizi e forniture**, il RUP (o il Responsabile della fase di affidamento) procedono alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

3.16. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto**; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3.17. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i **termini dilatori** per la stipula del contratto.

3.18. La **stipula del contratto** avviene con le seguenti modalità:

a) per **contratti di importo inferiore a 5.000,00** fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, è ammesso anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio o secondo le regole stabilite dalle piattaforme di acquisto certificate. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, non trova applicazione (per importi inferiori a 40.000 euro) l'imposta di bollo ³.

b) per **contratti di importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiori a 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture**, mediante scrittura privata con firme digitali, salvo le diverse regole stabilite dalle piattaforme di acquisto certificate. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, trova applicazione *per importi pari o superiori a 40.000 euro* l'imposta di bollo, pari a 40,00 euro, a carico del contraente.

3.19. Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta gli elementi della decisione a contrarre semplificata di cui al punto 3.2 del presente articolo.

³ Va evidenziato che il ricorso alla stipula mediante corrispondenza potrebbe risultare non conforme o *recte* non sufficiente ai fini della corretta applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Il riferimento è, in particolare, all'obbligo posto in capo alla stazione appaltante di inviare tramite una PAD certificata una specifica scheda – la c.d. scheda “S1” - alla BDNCP dopo l'avvenuta stipula. A livello operativo, le Piattaforme di approvvigionamento richiedono - in fase di stipula - l'allegazione di un documento (firmato almeno dalla stazione appaltante); fermo restando lo specifico funzionamento delle singole PAD, sarà cura del RUP allegare il file o i file utilizzati con l'operatore affidatario nell'ambito della stipula contrattuale gestita mediante corrispondenza.

Art. 4 Procedura negoziata senza bando

4.1. La **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

4.2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice sono individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite **elenchi di operatori economici**, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice e dell'art. 5 del presente disciplinare.

4.3. Il RUP può motivare nella decisione di contrarre l'adozione di una procedura negoziata senza bando **di tipo "aperto"**, la quale si configura quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante:

- a) la pubblicazione di un avviso indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni,
- b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

In tal caso, ai sensi dell'art. 49, co. 5, del Codice **non trova applicazione il principio di rotazione** e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta.

4.4. In applicazione dell'art. 50, co. 2bis, la stazione appaltante pubblica in "Amministrazione Trasparente", l'avviso di **avvio della consultazione**. L'avviso non può contenere l'elenco

degli operatori economici invitati e va pubblicato contestualmente all'invio della lettera di invito / RdO.

4.5. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la **decisione a contrarre** (ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante) che contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di autovincolo a procedure ordinarie va motivata tale scelta ai sensi dell'art. 2.2 del presente disciplinare;
- e) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi e l'eventuale motivazione circa l'eccezionale ricorso al sorteggio, in relazione all'impossibilità di adottare criteri alternativi ovvero qualora ciò comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- f) i criteri per la selezione degli operatori economici;
- g) i criteri di selezione delle offerte;
- h) le principali condizioni contrattuali;
- f) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione in ordine all'estensione dell'invito al contraente uscente;
- g) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva;

i) la motivazione in ordine alle limitazioni al subappalto (art. 119, co. 2, del Codice) e al subappalto a cascata (art. 119, co. 17, del Codice), e all'avvalimento (art. 104, co. 11, del Codice);

l) nel caso di lavori, servizi di natura diversa da quelli intellettuali e forniture con posa in opera, il **CCNL** individuato ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 2bis, del Codice e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice.

m) l'eventuale ammissibilità di **offerte in aumento** e i limiti di operatività ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f), del Codice.

4.6. Nella procedura negoziata senza bando e nelle procedure ordinarie sotto-soglia, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del **criterio** dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

4.7. Nel caso di aggiudicazione con **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**,

a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;

b) la stazione appaltante provvede – sentito il RUP - alla nomina della **commissione giudicatrice** di cui all'art. 93 del Codice;

c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente.

4.8. Nel caso di aggiudicazione, con il **criterio del prezzo più basso**, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee, privi di interesse transfrontaliero certo, si prevede negli atti di gara **l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2. In presenza

di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4.9. La facoltà di **negoziiazione** delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. È possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

4.10. Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sottosoglia, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106. Non sono applicabili, ai sensi dell'art. 53, co. 4bis, del Codice, le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8.

4.11. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Non sono applicabili, ai sensi dell'art. 53, co. 4bis, del Codice, le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, co. 2.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata);

4.12. Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 5 Principio di rotazione

5.1. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

5.2. Il principio di rotazione **non si applica** nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.

5.3. Ai sensi dell'art. 49, co. 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo.

Per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;

2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro;

4) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;

5) da 140.000 euro fino alle soglie di cui all'art. 14 D.lgs. nr. 36/2023;

6) per i settori speciali: da 221.000 euro fino alle soglie di cui all'art. 14 D.lgs. nr. 36/2023;

Per lavori:

1) fino a 39.999 euro;

2) da 40.000 euro a 149.999 euro;

3) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto);

4) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto);

5) da 619.201 euro fino a 999.999 euro;

6) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto);

7) da 3.098.401 euro fino alle soglie di cui all'art. 14 D.lgs. nr. 36/2023.

5.4. Nell'applicazione dell'art. 49, co. 3, del Codice non è consentito eludere il principio di rotazione mediante arbitrari frazionamenti delle commesse, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.

5.5. Il principio di rotazione può essere **derogato**, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;

b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento

- alla struttura del mercato,

- alla effettiva assenza di alternative,

- previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto
- nonché della qualità della prestazione resa.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:

- 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, co. 2, lett. b), del Codice;
- 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), del Codice;
- 3) forniture complementari di cui all'art. 76, co. 4, lett. b), del Codice;
- 4) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, co. 7, del Codice.

Art. 6 Indagini di mercato

6.1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

6.2. Le consultazioni preliminari di mercato sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, di informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

6.3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:

a) per **contratti di importo inferiore a 5.000 euro**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alle lett. b) e c), procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, consultando gli operatori economici iscritti sul MePA, sui sistemi telematici regionali ovvero su altre piattaforme o mediante altre modalità alternative, non sussistendo l'obbligo di affidamento mediante strumenti di *e-procurement*.

b) per **contratti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla lett. c), procede preferibilmente mediante consultazione del MePA ovvero dei sistemi telematici regionali, e, in caso di inefficacia di tali modalità, mediante altri strumenti informativi;

Resta salva, per i contratti di servizi e forniture, la facoltà dell'Amministrazione di procedere, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento, con avvisi di indagine di mercato formale per importi superiori a 60.000,00 euro ovvero nel caso in cui l'oggetto dell'affidamento richieda una più ampia verifica del mercato.

c) per **contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea**, il RUP procede di regola alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate; i contenuti dell'avviso sono stabiliti al punto 6.5 e le modalità di pubblicazione sono definite al successivo punto 6.4. Per i lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione di euro, il RUP consulta gli operatori economici iscritti sul MePA e abilitati per la corrispondente tipologia di lavori ovvero profilati sui sistemi telematici regionali e aventi la necessaria qualificazione.

In caso di utilizzo della piattaforma MePA può non procedersi con la fase di indagine di mercato, procedendo mediante pubblicazione di RDO aperta su specifica categoria merceologica oggetto dell'affidamento.

6.4. Il RUP e/o la Stazione Appaltante pubblica un avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6.5. **L'avviso di avvio dell'indagine di mercato** indica:

- a) il valore dell'affidamento,
- b) gli elementi essenziali del contratto,
- c) i requisiti di idoneità professionale,
- d) gli eventuali requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, per il solo caso di procedure negoziate;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici, nel solo caso di procedure negoziate;
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
- h) il **CCNL** ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 2bis, del Codice, individuato in applicazione dei criteri di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01.

6.6. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i **criteri utilizzati per la scelta degli operatori**. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i

principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. I criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate possono essere desunti dal Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 Recante “*Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate*”.

6.7. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, come il criterio cronologico, sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al secondo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato. Rientra in tali ipotesi la sussistenza di una situazione di urgenza qualificata che non consente l’indugio nell’applicazione di criteri alternativi al sorteggio.

6.8. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante nella decisione a contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

[Art. 7 Elenchi aperti](#)

7.1. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da **elenchi** appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni.

7.2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di **avviso pubblico**, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione

appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso sull'esistenza degli elenchi aperti è pubblicato in modo continuo nella *homepage* del sito istituzionale e contiene il *link* alla pagina con le istruzioni agli operatori economici per presentare la domanda di iscrizione.

7.3. Per poter presentare la **domanda di iscrizione** all'elenco l'operatore economico dovrà registrarsi online seguendo le istruzioni indicate nella piattaforma predisposta dalla stazione appaltante, tramite il link indicato nell'Avviso di cui al punto 7.2.

Per poter procedere al perfezionamento della registrazione l'operatore dovrà inserire i dati richiesti, oltre a un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni relative alla suddetta iscrizione, come richiesto dalla stessa procedura.

Il buon esito della predetta procedura verrà comunicato all'operatore economico mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di registrazione, unitamente alle credenziali di accesso, che dovranno essere utilizzate ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione all'Elenco.

La domanda di iscrizione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.), dovrà essere compilata *online*, in lingua italiana, secondo il *format* presente nella piattaforma.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione sarà riconosciuto valore di autocertificazione.

Ai fini del perfezionamento della domanda l'operatore economico dovrà compilare il format e allegare un documento di riconoscimento proprio/del legale rappresentante in corso di validità nonché autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Le domande prive di autorizzazione non verranno acquisite dal sistema.

Nella medesima sezione del sito "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e Contratti" saranno pubblicate eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nonché all'Elenco, con particolare riferimento alle categorie di opere o merceologiche e/o settori di

servizi e/o che la stazione appaltante dovesse ritenere di apportare sulla base delle proprie esigenze.

L'iscrizione all'Elenco avverrà solo all'esito positivo della procedura di convalida da parte della stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Detto termine può essere prorogato fino a 90 giorni in ragione della numerosità delle istanze pervenute. L'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo PEC. L'indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli operatori economici è obbligatoria per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni. Pertanto, qualora l'operatore economico non indicasse un indirizzo PEC, non sarà possibile finalizzare la richiesta di inserimento nell'Elenco.

Ai fini della convalida la stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, la stazione appaltante rigetterà la richiesta di iscrizione.

A pena di cancellazione dall'Elenco l'operatore economico è tenuto a informare la stazione appaltante, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute con riferimento ai requisiti di carattere generale o speciale.

La stazione appaltante effettua **controlli a campione**, al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, si procederà all'esclusione dall'Elenco, secondo la procedura di cui al successivo punto.

Al termine di tale procedura, la stazione appaltante **convaliderà** l'iscrizione all'Elenco, inserendo ciascun operatore economico, sulla base di quanto dichiarato nonché degli ambiti di interesse indicati, in una delle categorie merceologiche e/o settori di servizio e/o opere presenti nella specifica sezione della piattaforma.

7.4. L'iscrizione all'Elenco ha **durata illimitata**. Entro il 30 giugno di ogni anno gli operatori economici dovranno **rinnovare l'iscrizione** tramite l'apposito *form online*, pena la cancellazione dall'Elenco. La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo sarà comunicata via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni la stazione appaltante rigetterà la richiesta di rinnovo.

7.5. La **cancellazione** dell'operatore economico iscritto dall'Elenco avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore economico non abbia richiesto e ottenuto il rinnovo dell'iscrizione entro il termine di cui al punto 7.3.
- b) qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero la stazione appaltante accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore successivamente all'iscrizione;
- c) qualora l'operatore economico ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- d) di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività;
- e) qualora l'operatore iscritto all'Elenco ed invitato dalla stazione appaltante a presentare preventivo/offerta in tre diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori/fornitura di beni/prestazione di servizi nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta.

L'avvio del procedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con indicazione dei motivi e assegnazione di un termine di 5 giorni per l'invio delle controdeduzioni.

La stazione appaltante, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, si pronuncerà definitivamente.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine dello stesso.

Trascorso un anno dalla cancellazione, l'Operatore economico potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione.

7.6. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco nelle forme plurisoggettive di cui all'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. da 94 a 98 del Codice ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice richiesti nel *formadi* iscrizione; In ogni caso gli operatori economici devono essere in regola sin dal momento della richiesta di iscrizione con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.M. 24/10/2007.
- devono rispettare le norme a tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi del lavoro; in sede di presentazione della domanda di iscrizione devono indicare il CCNL applicato ai propri dipendenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del Codice e dal relativo Allegato I.01.

La **stazione appaltante**, di regola, nell'avviso di costituzione degli elenchi, **indica il CCNL** applicabile in relazione alla categoria dell'elenco, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice ed effettua, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, **la valutazione di equivalenza** dell'eventuale diverso CCNL indicato dall'operatore economico, in applicazione degli artt. 3 e 4 dell'Allegato I.01 al Codice.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.).

Il DURC ed ogni altro documento utile verranno acquisiti, ai fini della verifica dei requisiti, prima di procedere a ciascun affidamento.

7.7. Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di **conflitti di interesse** e/o cause di incompatibilità.

La stazione appaltante si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico, ai fini dell'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, dovrà dichiarare espressamente la insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico la stazione appaltante dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'operatore economico il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva, da parte della stazione appaltante, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

7.8. Il RUP valuta, con riferimento al mercato di riferimento e alle caratteristiche delle prestazioni normalmente richieste mediante l'affidamento del contratto, le **fasce di importo** nelle quali suddividere l'elenco aperto. Di regola vengono previste le seguenti fasce di

importo corrispondenti a quelle previste per l'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 5 del presente disciplinare, con la previsione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria che verranno definiti in fase di avviso per l'apertura degli elenchi.

Servizi e forniture

1) fino a 5.000 euro:

2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro:

4) da 40.000 euro fino a 139.999 euro:

5) da 140.000 euro fino a 220.999 euro:

Lavori: *(si ritiene sufficiente il possesso della qualificazione richiesta dalla normativa vigente)*

1) fino a 39.999 euro;

2) da 40.000 euro a 149.999 euro;

3) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto);

4) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto);

5) da 619.201 euro fino a 999.999 euro;

6) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto);

7) da 3.098.401 euro a 5.537.999 euro.

7.9. Gli elenchi, non appena costituiti, sono **pubblicati** sul sito *web* della stazione appaltante. Gli operatori economici iscritti sono indicati per ordine alfabetico e non per ordine di iscrizione.

7.10. La **scelta degli operatori da invitare** alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate possono essere desunti dal Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 recante "*Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate*".

7.11. Nel caso in cui il RUP inviti tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco aperto non trova applicazione il **principio di rotazione**, salvo l'onere di motivare la scelta di estendere l'invito al contraente uscente.

Art. 8 Clausole sociali e criteri ambientali minimi

8.1. Nelle procedure di cui al presente Disciplinare trovano applicazione le clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice dei contratti pubblici.

8.2. Le clausole sociali si applicano per gli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, **tenuto** conto della tipologia di intervento, con l'obiettivo di:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

8.3. Le clausole sociali non trovano applicazione per i contratti di fornitura di beni.

8.4. Trovano altresì applicazione nelle procedure di cui al presente disciplinare i criteri di sostenibilità energetica e ambientali di cui al medesimo articolo (57) del Codice dei contratti pubblici.

8.5. L'applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali, determinate dai criteri minimi ambientali (CAM), saranno adottate nel rispetto della normativa in vigore e tenendo conto di eventuali aggiornamenti rispetto ai CAM vigenti al momento della redazione del presente disciplinare, consultabili al link seguente:
<https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

Art. 9 Spese che non costituiscono appalto

9.1. Le disposizioni del presente disciplinare non si applicano a:

- a) spese per la pubblicazione di articoli scientifici su riviste scientifiche soggette a peer review ed eventuali spese di revisione linguistica applicate dalle riviste medesime;
- b) quote associative per associazioni scientifiche;
- c) quote di iscrizione ai fini della partecipazione a convegni, eventi o seminari di carattere scientifico o comunque inerenti all'attività di ricerca scientifica;
- d) diritti, tasse, tributi e contributi a enti pubblici e/o di rilevanza pubblica per i quali INDIRE sia tenuta, a qualunque titolo, al relativo pagamento.

9.2. Per le suddette tipologie di spesa è possibile effettuare pagamento con bonifico bancario oppure con carta di credito, nel rispetto dei limiti di spesa attribuiti al titolare e secondo le specifiche procedure amministrative interne in essere.

Art. 10 Clausola di chiusura

10.1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi Allegati.